



# COMUNE DI CAVAGNOLO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

## Determinazione del Responsabile SETTORE AMMINISTRATIVO

**N. 259  
del  
29/12/2023**

Responsabile del Servizio: MATTIA Dr. Salvatore

### **OGGETTO:**

GESTIONE DEL CANONE PER L'ESPOSIZIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI E L'OCCUPAZIONE DI SUOLO ED AREE PUBBLICHE E SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI. AFFIDAMENTO SERVIZIO 2024-2028  
CIG: Z863DCAFED

Richiamato il provvedimento con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio;  
Visto l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita: *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”*

Richiamata la disciplina inerente al suddetto “canone”, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Considerato che il suddetto “canone” sostituisce le seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

Visto l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita: *“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”*

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 23.03.2021 con la quale è stato approvato il «Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria»;

Visto l'art. 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita: *“A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”*

Richiamata la disciplina inerente al suddetto “canone”, contenuta nei commi da 837 a 847 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Considerato che il suddetto “canone” sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 23.03.2021 con la quale è stato approvato il «Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati»;

Richiamate altresì le seguenti deliberazioni di Giunta comunale:

- N. 30 del 30.03.2021 con la quale sono state approvate le tariffe per l'anno 2021 del nuovo Canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria istituito ai sensi della Legge 160/2019;
- N. 31 del 30.03.2021 con la quale sono state approvate le tariffe per l'anno 2021 del nuovo Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate istituito ai sensi della Legge 160/2019;

Dato atto che le suddette tariffe non sono state successivamente modificate e si intendono pertanto confermate;

Dato atto che con Determinazione n. 322 del 29.12.2021 è stato affidato l'incarico gestione del canone unico (esposizione di messaggi pubblicitari, occupazione di suolo pubblico, ivi compreso quello destinato ai mercati, e servizio pubbliche affissioni) alla Ditta ABACO S.p.A. Via F.lli Cervi n. 6 - 35129 PADOVA C.F. 02391510266;

Ritenuto di affidare il servizio per un periodo di 5 anni con decorrenza dal prossimo 1 gennaio e dato atto che, sulla base del trend storico delle entrate in questione, il valore presunto dell'affidamento è pari ad euro 32.500,00;

Considerato che:

- l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

Richiamato l'art. 49 del D.Lgs. n. 36 del 2023 che disciplina il principio di rotazione degli affidamenti e che al comma 4 prevede che *"In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto."*;

Dato atto che:

- con nota del 1° dicembre u.s. sono state invitate 3 ditte a manifestare eventuale interesse all'affidamento del servizio in oggetto e, nel termine affidato, non è pervenuta alcuna offerta;
- l'attuale affidatario ha eseguito in maniera accurata il contratto in essere e in scadenza al 31.12.2023;

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato atto, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che:

- il fine e oggetto del contratto è l'affidamento della gestione del canone unico (esposizione di messaggi pubblicitari, occupazione di suolo pubblico, ivi compreso quello destinato ai mercati, e servizio pubbliche affissioni);
- l'importo stimato del contratto è pari ad euro 32.500,00;
- la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del d.lgs. 36/2023;
- il contratto sarà formalizzato tramite stipula sul MEPA;

Atteso che l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato da ultimo dalla legge 145/2018 dispone che: "Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]";

Ritenuto, a seguito di trattativa provata tramite MEPA, di individuare e affidare l'incarico gestione del canone unico (esposizione di messaggi pubblicitari, occupazione di suolo pubblico, ivi compreso quello destinato ai mercati, e servizio pubbliche affissioni) come meglio precisato nel disciplinare allegato alla presente alla Ditta ABACO S.p.A. Via F.lli Cervi n. 6 - 35129 PADOVA C.F. 02391510266 la quale ha offerto il seguente aggio percentuale:

- **Aggio del 45,00%** oltre IVA di legge – sulle somme riscosse a titolo di esposizioni pubblicitarie e pubbliche affissioni;
- **Aggio del 19,00%** oltre IVA di legge – sulle somme riscosse a titolo di occupazioni suolo pubblico e mercati;

Acquisito il CIG Z863DCAFED

Visto il regolamento di contabilità;

Vistolo Statuto Comunale;

Visto il bilancio 2024-2026

## **DETERMINA**

1. Di individuare e affidare l'incarico gestione del canone unico (esposizione di messaggi pubblicitari, occupazione di suolo pubblico, ivi compreso quello destinato ai mercati, e servizio pubbliche affissioni) come meglio precisato nel disciplinare allegato alla presente alla Ditta ABACO S.p.A. Via F.lli Cervi n. 6 - 35129 PADOVA C.F. 02391510266 la quale ha offerto il seguente aggio percentuale:
  - **Aggio del 45,00%** oltre IVA di legge – sulle somme riscosse a titolo di esposizioni pubblicitarie e pubbliche affissioni;
  - **Aggio del 19,00%** oltre IVA di legge – sulle somme riscosse a titolo di occupazioni suolo pubblico e mercati;

2. di determinare in anni cinque la durata dell'affidamento in oggetto con decorrenza dal 1° gennaio 2024;
3. di impegnare, a titolo presuntivo e salvi successive eventuali integrazioni, alla seguente voce del bilancio di previsione 2023/2025 250/1053/1 le seguenti somme sul bilancio 2024-2026:
  - anno 2024: € 6.500,00
  - anno 2025: € 6.500,00
  - anno 2026: € 6.500,00
4. di dare atto che si provvederà successivamente all'assunzione dell'impegno di spesa per le annualità successive fino alla scadenza dell'appalto.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*Firmato digitalmente*

Mattia Salvatore